

TI_GERICHTE 11.2019.16 vom 19. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.16

FR: TI_GERICHTE 11.2019.16 du 19 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2019.16 del 19 gennaio 2016

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di visita paterno, controversie indipendenti da questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.20019.110 del 5 maggio 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il

E. 19

gennaio 2016 è parzialmente modificato come segue:

- a) I genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizzano i diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e di cinque settimane di vacanza l'anno.
 - b) I genitori informano sempre preventivamente il curatore circa i diritti di visita concordati.
 - c) Le precisazioni contenute nel dispositivo n. 3 della decisione emanata il 17 dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona possono essere usate dal curatore come riferimento per dirimere eventuali controversie tra i genitori e/o i figli.
4. Le clausole relative ai compleanni e alle telefonate di cui al dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio restano immutate, fermo restando che:
- a) I genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno. In caso di disaccordo (o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al bene dei minori) il curatore educativo fisserà date e orari delle telefonate, ritenuto che in tal caso i genitori potranno chiamare unicamente due volte la settimana ciascuno al massimo per la durata di 15 minuti, e ciò unicamente in favore del genitore che a quel momento non ha i figli con sé.
 - b) Il curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo e ha i seguenti compiti:
 - prosegue l'adeguato accompagnamento educativo avente quale obiettivo il miglioramento della capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori, rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente, in particolare antepoendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori.
 - In caso di necessità funge da riferimento per i figli (oltre che per i genitori) per riferire dell'andamento dell'accudimento da parte dei due genitori.
 - Il curatore presenta il rapporto morale 2020 entro il 31 gennaio 2021, pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione regolamentazione e/o, se del caso, proponendo puntuali modifiche indicando le relative considerazioni dei genitori e dei minori.

Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Non si riscuotono spese.

III. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3200.■.

IV. Notificazione a:

■ avv. ;

■ ;

■ Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dopo il passaggio in giudicato: consid. 8 e dispositivo n. III).

Comunicazione a:

■ Pretura del Distretto di Bellinzona;

■ ;

■ Autoritàregionaledi protezione 17, Acquarossa.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.